



DISCIPLINARE DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, di affidamento in ordine all'acquisto dei buoni pasto elettronici per l'anno 2026, da espletarsi ai sensi dell'art. n. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma certificata Net4Market, non cumulabili e per un periodo di mesi 24.

Articolo 1. Premesse

Premesso che con verbale di incontro sindacale del 25/11/2025, giusto protocollo n. 4270 del 25/11/2025, si è proposto per l'anno 2026 di adottare per i dipendenti il buono pasto elettronico nella misura di Euro 8,00;

Questa Amministrazione ha deliberato di offrire ai dipendenti l'utilizzo di un buono pasto elettronico e di indire una procedura di gara sulla piattaforma certificata Net4Market, per la fornitura fino al 31/12/2026 per un valore complessivo di Euro 290.000,00.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.net4market.com/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 19 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento della fornitura del servizio è la direzione di Bari, alla Viale Japigia 184.

Articolo 1.1 Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica

1.1.1 Criterio di aggiudicazione: L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO:

Offerta tecnica 30

Offerta economica 70

(Il punteggio massimo relativamente all'elemento prezzo sarà attribuito all'offerta economica che avrà offerto una percentuale di ribasso più alta sul prezzo a base d'asta)

TOTALE 100





1.1.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO OTTENUTO
1	Termini di pagamento agli esercizi convenzionati	5	termine di pagamento espresso in giorni offerto dal concorrente; Il termine di pagamento previsto dalle imprese concorrenti non potrà essere superiore a 45 giorni dal ricevimento della fattura da parte degli esercenti convenzionati. Le offerte contenenti un termine di pagamento superiore a 45 giorni saranno escluse.	
2	rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. (Per rimborso si intende la media percentuale aritmetica delle commissioni applicate agli esercizi convenzionati)	5	Il punteggio maggiore sarà attribuito all'offerta che preveda da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato nell'esercizio convenzionato. Alle altre offerte verrà attribuito minor punteggio determinato dalla seguente formula: (Rimborso singola offerta/ rimborso massimo) X 10	
3	Rete degli esercizi convenzionati che accettano buoni pasto elettronici in Puglia, lucania e Irpinia	15	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che indica il maggior numero di convenzioni con esercizi che accettano i buoni pasto elettronici ubicati nelle vicinanze della sede Ismea (identificabile con il cap 00198). Per le altre offerte verrà attribuito il punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula: [(Numero esercizi singola offerta/Numero massimo esercizi) X 15].	
5	Progetto tecnico	<u>5</u>	Il Progetto tecnico sarà valutato in base alla completezza, chiarezza espositiva, efficacia ed aderenza a quanto richiesto nel capitolato di gara, in termini di organizzazione e innovazione tecnologica	

1.1.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale come da tabella sottostante:

Coefficiente di calcolo	Giudizi di valore espressi
1	Ottimo Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte sono ampiamente esaustive con riferimento agli elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione ed è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
0,8	Buono Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte mostrano una qualità più che apprezzabile con riferimento agli





		elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione e quanto proposto risulta pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,6	Adeguito	Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte mostrano una qualità soddisfacente con riferimento agli elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione e quanto proposto risulta apprezzabile nel suo insieme
0,4	Parzialmente adeguato	Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte mostrano una qualità solo in parte soddisfacente con riferimento agli elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione e quanto proposto risulta mediocre.
0,2	Insufficiente	Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte non soddisfano i parametri qualitativi con riferimento agli elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di quanto proposto risulta carente nel suo insieme.
0	Inaeguato	Si attribuisce questa valutazione quando le soluzioni proposte risultano molto carenti con riferimento agli elementi di cui al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione e quanto proposto non soddisfa i parametri richiesti

Il coefficiente sarà assegnato in funzione della capacità della "proposta" di rispondere con maggiore efficienza ed efficacia ai seguenti requisiti: Per il criterio denominato "Progetto tecnico", la proposta sarà valutata in base alla completezza, chiarezza espositiva, efficacia ed aderenza a quanto richiesto nel capitolato di gara in termini di organizzazione e innovazione tecnologica.





1.1.4. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

1.1.5 Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione avrà luogo il giorno 15/01/2025 presso la Direzione generale di Bari alle ore 13.00.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione

Articolo 2. Oggetto dell'affidamento

In particolare il servizio avrà come oggetto:

1. la fornitura di tesserina personale per ognuno dei 160 dipendenti;
2. la ricarica avverrà mensilmente sulla base dei dati inviati dall'amministrazione come da procedura;
3. Buono pasto di Euro8,00 fino alla data del 31/12/2026.;

Articolo 3. Durata

- a. Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- b. Il contratto avrà la sua naturale scadenza alla data del 31/12/2026 o al raggiungimento della somma determinata ad indizione gara di Euro 300.384,00.





- c. La Società si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della sottoscrizione dello stesso nonché della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 4. Opzioni e variazioni del contratto

La Società si riserva, altresì, la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche (valore nominale del buono pasto) ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 5. Corrispettivo

Il corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato.

Il pagamento avverrà secondo procedura concordata con il contraente.

I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica, nonché al positivo esito in merito alla conformità del servizio al contratto oltreché alle verifiche di legge;

Articolo 6. Obblighi delle parti

L'O.E., nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- svolgere il servizio a regola d'arte, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato, nonché nell'interesse della Società e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- impiegare i propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili, esaustive e conformi alla visione strategica di cui al precedente art. 2;
- non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Società senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dallo stesso;





Sono altresì a carico dell'O.E.:

- tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

La Società si impegna a:

- fornire all'O.E. la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
- effettuare il pagamento del corrispettivo entro i termini contrattualmente previsti.

Articolo 7. Garanzia definitiva

- a. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, l'O.E. si impegna a presentare apposita garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 53 co. 4 ed art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; tale garanzia opererà per tutta la durata del contratto.

Articolo 11. Responsabilità dell'O.E. e Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale

- a. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'O.E.
- b. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
- c. La responsabilità su indicata è coperta mediante polizza di Responsabilità civile professionale, prevista dall'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, nonché dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012.
- d. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è considerata quale condizione essenziale del servizio e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
- e. Le Parti convengono che i massimali di polizza, così come le eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'O.E., che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.





Articolo 12. Penalità

- a. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Società di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in un servizio non corretto, la Società si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- b. La Società potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini il superamento del predetto limite massimo La Società avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 13. Risoluzione contrattuale

- a. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Società ha diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione a mezzo PEC, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di:
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
 - frode nella esecuzione del servizio;
 - inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ogni altra causa prevista dal presente Capitolato.
- b. La Società può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile nei seguenti casi:
 - in caso di mancato rispetto dei termini di consegna/attività fissati nel presente Capitolato;
 - qualora l'O.E. non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa come descritta all'art. 11;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94, D. Lgs. n. 36/2023;
 - cessione del Contratto;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - subappalto;
 - nelle ipotesi previste dall'articolo 12 "Penalità".
- c. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze indicate al precedente punto b., il Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, mediante lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi all'affidatario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato





esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente.

- d. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, La Società, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 14. Recesso

- a. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, la Società, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione, può recedere dal contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno **20 giorni naturali e consecutivi** da comunicarsi all'O.E. con comunicazione a mezzo PEC.
- b. La Società, fatto salvo il preavviso di cui al comma precedente, può recedere anche nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:
- a) per motivi di pubblico interesse;
 - b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 codice civile;
- c. L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto.

Articolo 15. Procedure d'insolvenza

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 16. Subappalto e cessione del contratto

- a. Per la particolare tipologia della prestazione, l'Affidatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato non essendo consentito il subappalto ed il presente servizio non può essere ceduto a pena di nullità.
- b. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per La Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il





risarcimento di eventuali maggiori danni.

- c. In caso di affidamento ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Articolo 17. Controversie

- a. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti predisposti del Committente in sede di affidamento prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Affidatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Società.
- b. Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Bari.
- c. E' escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.

Articolo 19. Normativa di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dagli atti della procedura di affidamento dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 36/2023, al Codice Civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali, obblighi di riservatezza e segretezza

- a. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare anche oralmente e prima dell'avvio del servizio le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del servizio stesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
- b. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
- c. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione dell'affidamento *de quo* per le sole finalità indicate nel presente Capitolato, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.
- d. Le Parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d'ora:
- a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario od opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;
 - conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui





sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
 - a raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia [Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.
- e. E' fatto obbligo all'O.E. ed ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori di mantenere riservati i dati, i documenti, le informazioni ed altro materiale di cui vengano in possesso nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Società.
- f. Al termine del rapporto contrattuale, le banche dati dovranno essere trasferite in proprietà e nella piena disponibilità della Società, senza possibilità per l'O.E. di reclamare indennizzi o altre pretese economiche. Le stesse dovranno essere perfettamente aggiornate ed in linea con le azioni ed i documenti trasmessi agli utenti ed alla Società.

Articolo 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

- a. L'O.E. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente affidamento.
- b. L'O.E. si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
- c. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
- d. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 22. Spese a carico dell'affidatario

- a. Il contratto relativo al presente affidamento verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidatario.
- b. Sono inoltre a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.





Articolo 23. Accettazione di tutte le clausole

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dell'Affidatario tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato.